



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 149/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELEUNIVERSO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEUNIVERSO”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 36-BIS,
COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 177/05 COME MODIFICATO DAL
D.LGS. N. 44/10 E DALL’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA
N. 538/01/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE
(CONTESTAZIONE N. 9/PROC. 28/16/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 668/09/CONS recante la “*delega al CO.RE.COM. Lazio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di radiodiffusione televisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 9/2016 del Comitato regionale per le comunicazioni Lazio - adottato in data 4 marzo 2016 e notificato in pari data alla società Teleuniverso S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teleuniverso*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lazio - cont. n. 9/2016 - previo accertamento datato 4 marzo 2016 (prot. n. 09/16), è stata contestata, in data 4 marzo 2016,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e notificata in pari data alla società Teleuniverso S.r.l. (di seguito anche Società), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Teleuniverso”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05 come modificato dal d.lgs. n. 44/10 e nell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, poiché nel corso della programmazione televisiva del 13 ottobre 2015 dalle ore 00:01:00 alle ore 00:02:05 durante il programma “Tg Event”, il suddetto fornitore di servizi di media ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali.

2. Deduzioni della Società

La predetta Società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta risulta che la società Teleuniverso S.r.l. è incorsa nella violazione delle disposizioni contenute nell’art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05 come modificato dal d.lgs. n. 44/10 e nell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, poiché nel corso della programmazione televisiva del 13 ottobre 2015, il suddetto fornitore di servizi di media ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non immediatamente riconoscibili come tali.

Dall’analisi del materiale istruttorio emerge infatti la circostanza che nel corso del programma “Tg Event” andato in onda il 13 ottobre 2015 dalle ore 00:01:00 alle ore 00:02:05 è presente la rubrica “il make up di Roberta”, nel corso della quale, durante il tempo della sigla e dell’intera trasmissione in cui vengono dati consigli su come applicare al meglio il trucco, è presente il logo della linea di cosmetici professionali “Qstudio Make-Up”, configurandosi in tal modo la mancanza di una adeguata segnalazione del messaggio pubblicitario, in violazione dell’art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05, come modificato dal d.lgs. n. 44/10 che dispone che “*le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza della violazione del disposto contenuto nell’art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05 come modificato dal d.lgs. n. 44/10 e nell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP da parte della società Teleuniverso S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Teleuniverso”, del giorno 13 ottobre 2015;

RITENUTA, quindi, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla Società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta Società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La Società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della Società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2014 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. Cont. n. 9/proc.28/16/MRM-CRC nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla predetta Società di pagare per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della disposizione contenuta nell'art.5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 149/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 149/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi